

REGOLAMENTO DEL GRUPPO

COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1

Il Gruppo Alpini di Valdonega della Sezione di Verona della Associazione Nazionale Alpini, costituito nel 1968, ha sede in Verona, via Ippolito Nievo 1/F. Il Gruppo ha il compito di realizzare la vita associativa nelle sue varie manifestazioni secondo gli scopi dell'A.N.A. che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri soci come indicato dall'articolo 2 dello Statuto.

Articolo 2

L'emblema del Gruppo è il Gagliardetto ai sensi dell'art.3 dello Statuto.

E' dovere morale dei Soci intervenire alle manifestazioni nelle quali è presente il Gagliardetto del Gruppo.

Il Capo Gruppo nomina di volta in volta l'Alfiere del Gagliardetto. Nelle cerimonie locali il Gagliardetto è scortato dal Capo Gruppo o, in sua sostituzione, dal Vice Capo Gruppo o dal Consigliere più anziano presente.

AMMISSIONE A SOCIO

Articolo 3

La domanda di ammissione a Socio, firmata da due Soci presentatori, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione, ed è corredata dalla necessaria documentazione in conformità a quanto previsto dal Regolamento Sezionale. Con l'ammissione a Socio, deliberata dalla Sezione, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera associativa unitamente a copie dello Statuto e dei Regolamenti Nazionale, Sezionale e di Gruppo.

Articolo 4

La domanda di iscrizione dei Soci Aggregati è redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è proposta da almeno tre Soci di cui uno deve essere il Capo Gruppo. Prima di essere inoltrata alla Sezione la domanda deve essere approvata da almeno due terzi del Consiglio di Gruppo con votazione segreta.

I Soci Aggregati sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e dei Regolamenti Nazionale e Sezionale, che riceveranno in copia.

Nel frequentare i locali sociali devono attenersi alle regole comportamentali che il Gruppo e la Sezione hanno stabilito. Ove ne ricorrano le condizioni indicate nel Regolamento Nazionale il socio aggregato può presentare domanda per la qualifica di "socio aiutante". Tale domanda sarà inoltrata alla Sezione con relazione motivata ove lo deliberi il Consiglio di Gruppo con maggioranza dei due terzi.

I soci aggregati e aiutanti non possono avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., non possono portare il cappello alpino o fregiarsi del distintivo sociale ordinario, non hanno diritto di voto attivo e passivo e non possono accedere a cariche elettive. I soci aiutanti possono fregiarsi dei simboli appositamente predisposti e approvati dalla Sede Nazionale.

ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONI

Articolo 5

Ai sensi dello Statuto gli Organi del Gruppo sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Capo Gruppo
- c) il Consiglio di Gruppo

inoltre vigono le seguenti cariche sociali, stabilite dal Consiglio di Gruppo su proposta del Capo Gruppo:

- d) il Vice Capo Gruppo, scelto fra i Consiglieri in carica
- e) il Segretario
- f) il Tesoriere.

Il Segretario e il Tesoriere, quando non sono scelti tra i Consiglieri in carica, partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gruppo.

Il Tesoriere è tenuto, ogni tre mesi, a presentare una dettagliata situazione finanziaria di periodo.

Articolo 6

L'Assemblea dei Soci (Ordinaria o Straordinaria) è convocata dal Capo Gruppo mediante avviso inviato a tutti i Soci, e per conoscenza al Presidente Sezionale, a mezzo posta o con sistema equivalente che comporti l'obbligo di apporre il timbro datario sull'avviso, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l'elenco dei Soci che cessano dalla carica e di quelli che la conservano. All'Assemblea Ordinaria hanno diritto di intervenire i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente.

Alle Assemblee Straordinarie hanno diritto di intervenire i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso. I Soci intervengono alle Assemblee di persona o si fanno rappresentare, mediante delega scritta e firmata, da un altro Socio. Ogni Socio non può rappresentare più di un Socio.

Alle Assemblee dei Soci può sempre intervenire il Presidente della Sezione o un suo delegato.

Articolo 7

L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

L'Assemblea nomina un proprio Presidente al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito. Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano. Per le nomine alle cariche sociali e le questioni riguardanti persone si deve procedere con votazione per scheda segreta.

Articolo 8

L'Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata dal Capo Gruppo, tra il 1° novembre ed il 31 gennaio di ogni anno sociale.

L'Assemblea Ordinaria discute e delibera sui seguenti argomenti:

- a) relazione morale e rendiconto finanziario dell'anno sociale scaduto
- b) determinazione della quota associativa
- c) questioni interessanti l'attività del Gruppo
- d) elezione delle cariche sociali di Gruppo.

Articolo 9

L'Assemblea Straordinaria dei Soci viene convocata quando il Capo Gruppo lo ritiene opportuno. Deve essere convocata anche quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne fa richiesta scritta al Capo Gruppo, e per conoscenza al Presidente Sezionale, specificandone i motivi. In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso questo termine, la convocazione viene fatta dal Presidente Sezionale entro le successive tre settimane.

Articolo 10

Tutti i Soci del Gruppo, hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sociale. Il Capo Gruppo viene eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega; nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati, consenzienti, che hanno avuto il maggior numero di voti.

Il mandato del Capo Gruppo dura tre anni.

I Consiglieri vengono eletti, in numero di volta in volta stabilito dall'Assemblea dei Soci – purché in numero pari non inferiore a quattro -, a maggioranza semplice, e il loro mandato dura tre anni.

Il Capo Gruppo ed i Consiglieri non possono essere eletti per più di tre volte consecutive alla stessa carica.

In ogni votazione, a parità di voti, viene eletto il più giovane d'età.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Capo Gruppo cessa dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un'Assemblea Straordinaria perché provveda, nel primo caso, alla elezione di un nuovo Capo Gruppo e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo Consiglio di Gruppo.

Articolo 11

Il Capo Gruppo:

- a) è il responsabile morale e materiale della Sede Sociale del Gruppo e quindi ha la rappresentanza legale del Gruppo di fronte a terzi;
- b) è il garante dell'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- c) convoca le Assemblee dei Soci come previsto dagli artt. 6, 8 e 9;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio di Gruppo;
- e) propone al Consiglio di Gruppo le nomine delle cariche sociali previste all'art.5;
- f) convoca e presiede il Consiglio di Gruppo, redigendo l'ordine del giorno coadiuvato dal Vice Capo Gruppo e dal Segretario;
- g) sottoscrive i rendiconti finanziari di Gruppo, redatti dal Tesoriere;
- h) propone al Consiglio Sezionale, dopo avere acquisito il parere del Consiglio di Gruppo, eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci.

In mancanza del Capo Gruppo, il Vice Capo Gruppo lo sostituisce in tutte le funzioni.

Articolo 12

Il Consiglio di Gruppo:

- a) è composto dal Capo Gruppo e dai Consiglieri eletti;
- b) è presieduto dal Capo Gruppo e, in caso di sua assenza, dal Vice Capo Gruppo;
- c) si riunisce almeno una volta ogni due mesi;
- d) nomina le cariche sociali, di cui all'art.5, su proposta del Capo Gruppo;
- e) esprime il proprio parere motivato al Capo Gruppo in caso di richiesta di azioni disciplinari nei confronti dei Soci da inoltrare alla Sezione per i provvedimenti di competenza;
- f) redige l'ordine del giorno delle Assemblee;
- g) redige le norme relative all'organizzazione dei vari servizi di cui agli artt. 15 e ne cura la minuziosa e visibile diffusione.

Tutte le riunioni del Consiglio di Gruppo sono verbalizzate dal Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Gruppo, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio di Gruppo.

Con provvedimento motivato, chi presiede il Consiglio di Gruppo può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il Consiglio di Gruppo ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Capo Gruppo ha l'obbligo di eseguirla.

NORME COMPORTAMENTALI

Articolo 13

L'uso dei locali della Sede Sociale è per diritto riservato ai Soci Ordinari, agli aiutanti ed agli aggregati in regola con le norme statutarie e con le quote sociali.

I Soci di altri Gruppi o Sezioni, nonché gli Alpini alle armi, sono considerati graditi ospiti. Gli eventuali visitatori occasionali avranno diritto di accesso alla Sede se accompagnati o autorizzati da un Socio.

Le attività sotto elencate godono del diritto di priorità rispetto a tutte le altre, salvo disposizioni o necessità straordinarie richieste dai Soci e riconosciute dal Consiglio di Gruppo e comunicate per tempo:

- Assemblee dei Soci
- Riunione del Consiglio di Gruppo
- Riunioni periodiche del Gruppo
- Riunioni organizzative per manifestazioni o altro
- Cene o pranzi ufficiali del Gruppo.

Articolo 14

La Sede Sociale appartiene a tutti i Soci; ne consegue che l'aspetto, esterno ed interno, deve essere decoroso e armonioso, senza immagini o esposizioni non pertinenti.

Nei locali della Sede Sociale e nel suo ambito, è vietata qualsiasi attività o propaganda a favore di partiti politici.

All'interno della Sede Sociale e in tutte le manifestazioni ufficiali o ufficiose, i Soci, gli Amici degli Alpini e tutti gli eventuali frequentatori, hanno il dovere di comportarsi in modo civile e corretto, sia nell'espressione verbale che in quella fisica, affinché il loro comportamento non possa arrecare danno anche ad uno solo dei presenti. Ogni Socio, ogni aiutante o aggregato deve poter disporre della massima libertà di espressione e/o di critica, nel rispetto comunque delle idee e dei diritti degli altri Soci o Amici degli Alpini.

Articolo 15

Nell'ambito della vita associativa del Gruppo si possono elencare in via esemplificativa, ma non esaustiva, i seguenti servizi, cui far seguire la relativa organizzazione:

- orari di apertura della sede
- pulizia della sede
- gestione del baretto
- gestione della cucina e relativi acquisti
- corvè di Gruppo
- manutenzione degli impianti ed attrezzature varie
- giardinaggio e cantina
- strutture edili e lavori conseguenti
- rapporti esterni
- uso della Sede da parte di enti, associazioni o privati
- segreteria, cassa e archivio.

E' compito del Consiglio di Gruppo, come previsto dall'art.12, organizzare i servizi con l'emanazione di normativa "ad hoc", che dovrà essere resa ben visibile a tutti mediante la sua affissione all'albo, bacheca o altro sito opportuno.

Articolo 16

Per la gestione ordinaria di proprie disponibilità finanziarie il Gruppo può intrattenere rapporti di conto corrente o amministrazione titoli con Istituti di Credito o con Uffici Postali. L'apertura di tali rapporti e la loro gestione è demandata al Consiglio di Gruppo, con l'avvertenza che la facoltà di prelievo è riservata con firma abbinata al Capo Gruppo, al Vice Capo Gruppo e al Tesoriere, tutti in carica pro tempore. La gestione straordinaria delle disponibilità finanziarie deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento Sezionale, lo scioglimento del Gruppo è deliberato da un'Assemblea Straordinaria del Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Gli eventuali patrimoni ed i materiali del Gruppo, in caso di scioglimento, saranno devoluti alla Sezione.

Articolo 18

Il presente Regolamento potrà essere modificato, in tutto o in parte, dall'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, sia direttamente sia, con espressa e preventiva delega, dal Consiglio di Gruppo. Le modifiche saranno valide dopo la loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo Sezionale.

Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con mezzi idonei.

Articolo 19

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Nazionale e Sezionale, che in caso di contrasto, comunque, prevarranno sulle norme del presente regolamento.

Il presente Regolamento consta di 19 (diciannove) articoli.

E' stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 11 dicembre 2010

dal Consiglio Direttivo Sezionale nella riunione del.....

In nessun caso potrà avere valore retroattivo.